



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

Ufficio del Giudice di Pace di Bari – Dott.Occhinegro

R.G.10150/2018 – UDIENZA DEL 11/12/2018

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA



per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t. Dott.Nicola Magrone, **CITTA' DI MODUGNO**
rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto, dal sottoscritto
Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di
Avvocato dell'Ente e Responsabile Avvocatura Comunale, entrambi
elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale del Comune di Modugno, alla
Piazza del Popolo n. 16 (**Chiede di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo**
pec: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

CONVENUTO

CONTRO

Sig. ra Mastrogiacomo Pasqua, elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa
come in atti;

ATTRICE

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

DELEGO

l'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, Rg.10150/2018 dinanzi al Giudice di Pace di Bari, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonchè richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso l'Ufficio legale del Comune di Modugno alla P.zza del Popolo n. 16. Modugno, lì

Con atto di citazione notificato in data 19/09/2018 la Sig.ra Mastrogiacomo Pasqua ha adito Codesto Giudice di Pace per ottenere il ristoro dei danni asseritamente subiti dalla stessa a seguito di una caduta occorsa in data 28.09.2017, alle ore 13.25 circa, in Modugno, alla Via della Repubblica nei pressi del civico 52, a causa di una presunta mattonella sconnessa del marciapiede.

E' autentica la firma

Con il presente atto il Comune di Modugno contesta integralmente la pretesa rivolta nei suoi confronti, poiché infondata, in fatto e diritto, sotto diversi aspetti.

1. Infondatezza della domanda – comportamento colposo del danneggiato.

Parte attrice rivolge la pretesa risarcitoria nei confronti dell'Ente sulla base della responsabilità ex art. 2051 c.c. (da cose in custodia) ed ai sensi dell'art. 2043 c.c. omettendo, in tal modo, di qualificare giuridicamente la propria domanda poiché , a ben vedere, le due disposizioni indicate richiedono accertamenti del tutto differenti, sia sul piano eziologico, sia sul piano probatorio.

Va innanzitutto ricordato che, secondo le note regole generali, **il danneggiato da insidia stradale deve rigorosamente provare, oltre che lo stesso fatto storico ed il nesso causale tra il danno e l'evento, anche l'invisibilità e l'imprevedibilità dell'insidia.**

E ciò a **prescindere dall'ormai oziosa diatriba in ordine all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c.**, essendo determinante in ambedue le fattispecie la circostanza che in concreto il comportamento colposo del danneggiato sia idoneo ad interrompere in nesso eziologico. Il tutto, così come confermato da ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte oltre che dalla più attenta locale giurisprudenza di merito.

Ed infatti: *“In relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso - nella specie, la Corte ha escluso ogni responsabilità dell'ente, in quanto l'insidioso avvallamento che secondo il danneggiato era privo di idonea segnalazione e costituiva un pericolo per gli utenti della strada non era altro che un'ordinaria griglia per lo scarico delle acque piovane; non era quindi ipotizzabile la lesione dell'aspettativa alla regolarità del manto stradale All'uomo sarebbe bastata l'ordinaria diligenza nel percorrere la strada per evitare la caduta (Cass. 30 gennaio 2012, n. 1310).*

Ed ancora: *“L'uso del bene demaniale in modo poco diligente è un fatto comunque idoneo ad escludere il nesso di causalità fonte di responsabilità per la p.a. dell'evento lesivo di cui il danneggiato sia rimasto vittima, atteso che sia nel caso in cui sia applicabile l'art. 2051 c.c., sia nel caso in cui la fattispecie vada ricondotta alla regola generale dell'art. 2043 c.c. il comportamento colposo del medesimo soggetto danneggiato - che sussiste sia nell'ipotesi di uso del bene demaniale senza la dovuta diligenza, sia nell'ipotesi di un affidamento soggettivo anomalo – esclude la responsabilità della p.a. se è idoneo ad interrompere il nesso eziologico (Tribunale di Bari Sez. III, 29/11/2010, n. 3567).*

In altre parole, la stessa applicazione dell'art. 2051 c.c. non comporta alcun automatismo risarcitorio, nel senso che, una volta che il danneggiato abbia provato l'esistenza dell'anomalia del bene ed il nesso di causalità tra l'anomalia e il danno, si debba ipso facto inferirne la responsabilità della pubblica amministrazione e accordare la tutela risarcitoria, imponendosi invece anche l'indagine sulla condotta dello stesso danneggiato, giacchè **l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. non si spinge fino al punto di attribuire al proprietario o custode del bene la responsabilità di ogni e qualsiasi danno provocato dal medesimo bene**, bensì soltanto di quelle conseguenze dannose cagionate da una fonte di pericolo non visibile e non evitabile da parte dell'utente, il quale è invece **gravato**, in forza del generale principio di auto-responsabilità, dall'**obbligo di adottare una condotta prudente ed attenta**, ovverosia è tenuto ad impiegare l'ordinaria diligenza nell'uso del bene pubblico, affinché tale uso non costituisca fonte di danno, in particolar modo all'incolumità personale. Una diversa interpretazione dell'art. 2051 c.c., del resto, porterebbe all'estrema e del tutto inaccettabile conseguenza di imputare al custode anche i danni derivanti dal fatto stesso della vittima, la quale abbia tenuto, in una situazione di fatto che richiedeva una maggiore prudenza e attenzione, una condotta distratta, imprudente o avventata, e ciò per il solo fatto che l'evento dannoso si è realizzato lungo la pubblica strada (cfr., **ex plurimis, Cass. n. 5445/06**).

Orbene, nella fattispecie concreta, la domanda risarcitoria risulta già *in re ipsa* connotata da una evidente condotta colposa della controparte.

Inoltre, sotto tale profilo, l'attrice ha completamente eluso l'onere probatorio a suo carico, essendosi limitata ad affermare *sic et simpliciter* di aver patito un danno e **descrivendo il sinistro in questione in maniera a dir poco approssimativa e generica**: il che è già indice di infondatezza della domanda.

E tuttavia, nonostante la rilevata genericità, dalla stessa avversa versione dei fatti nonché dalle fotografie agli atti, effettuate dal perito all'uopo incaricato dall'Ente, (doc.1 foto nn. 1 ,2 e 3.), emerge senza ombra di dubbio che il sinistro in questione – se dimostrato nella sua verificaione – è stato causato da comportamento imperito, imprudente e disattento tenuto nell'occasione dalla Sig.ra Mastrogiacomo.

Mancano del tutto, infatti, **i requisiti dell'invisibilità e della imprevedibilità della pretesa insidia.**

A seguito dell'istruttoria svolta dal perito dell'Ente, e dalla documentazione fotografica allegata, si rileva che il sinistro in oggetto si sarebbe verificato in condizioni di meteo sereno e piena illuminazione solare (erano le Tredici e venticinque circa del mattino).

In secondo luogo l'area interessata dal presunto evento si presenta icto oculil di notevole ampiezza ed in assenza di “sconnessioni” delle mattonelle, tali da provocare una caduta e, soprattutto, da poter costituire un'insidia imprevedibile. Quasi superfluo concludere, ricordando che ogni utente della strada è gravato, in coerenza con il principio di autoresponsabilità di cui all'art.1227 c.c., dell'onere di attenzione nell'utilizzo della stessa strada. Di conseguenza, si reputa, verosimilmente e fondatamente, che il sinistro sia da addebitare esclusivamente alla condotta colposa del danneggiato.

Come ha chiarito la giurisprudenza costante, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto (Cassaz. Civ. Sez.III, Sent. 11946 del 16/5/2013).

A tutto ciò si aggiunga che non è stato richiesto l'intervento della Pubblica Autorità sul luogo del sinistro: il tutto, in spregio alla norma di cui all'**art. 189 del codice della strada (comportamento in caso di incidente)**, che impone la richiesta di intervento della Pubblica Autorità al fine di “porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità” (cfr. comma 2 art. cit.). Il tutto quale ulteriore elemento di dubbio in ordine allo stesso verificarsi del fatto storico, così come ex adverso denunciato.

2) ECCESSIVITA' DELLA DOMANDA

Va altresì evidenziato che l'attore provvede ad una generica richiesta di "danni patrimoniali e non", ivi compreso il "danno biologico permanente" (quale?), danno patrimoniale da inabilità temporanea totale, danno patrimoniale da inabilità temporanea parziale, danno morale, senza offrire alcuna prova a supporto delle voci di danno richieste.

Ovviamente se ne contesta integralmente, oltre che la spettanza, anche l'ammontare..

Ed infatti: "In tema di danno biologico, le tabelle del Tribunale di Milano, ai cui valori e criteri di liquidazione occorre fare riferimento, contengono già nei valori espressi una valutazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva. Pertanto, in mancanza di un'allegazione su cui possa fondarsi una particolare personalizzazione del danno, il giudice non è tenuto ad aumentare i valori espressi dalle suddette tabelle" (Trib. Milano, 3 settembre 2012, n. 9749).

Ad ogni buon conto, nulla è comunque dovuto a titolo di c.d. "danno morale": va ricordato al riguardo che, con le sentenze n.26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, le Sezioni Unite del Supremo Consesso hanno finalmente trasfigurato in una diversa prospettiva la nozione di danno morale. Il Giudice di legittimità, infatti, muovendo dalla considerazione che la funzione ma al contempo il limite della tutela aquiliana è il ristoro di un danno ingiusto, asserisce che non è consentito al giudice moltiplicare le tipologie di danni risarcibili, sub specie di danno esistenziale, di danno morale, di danno biologico, di danno estetico, di danno alla vita di relazione etc., ma occorre procedere ad un liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, che è uno solo. Su tale solco si muove anche la più recente giurisprudenza di merito.

Ed infatti: "Secondo la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte deve escludersi la risarcibilità del danno morale quando tale danno non sia stato concretamente dedotto se non come menzione del "nomen iuris" della categoria di appartenenza e non sia stato provato nella sua effettività". (Tribunale Milano, sez. X, 16 marzo 2009, n. 2895).

Quasi superfluo sottolineare che nulla è stato ex adverso concretamente dedotto né, tanto meno, provato in ordine all'effettiva risarcibilità del reclamato danno morale. Ed è quasi concludere sul punto che: "Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella

cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. E' inammissibile, perciò, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.” (Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.07.2011 n° 15373).

Pertanto, il Comune di Modugno, *ut supra* rappresentato e difeso,

CONCLUDE

“Voglia l’On.le Giudice di Pace adito:

in via principale, rigettare la domanda di risarcimento avanzata dall’attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto: con vittoria di spese processuali;

in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell’avversa domanda, dichiarare comunque l’eccessività di quest’ultima e, per l’effetto, ridurre correlativamente l’entità del risarcimento eventualmente dovuto dal Comune concludente: il tutto, con compensazione integrale delle spese processuali.”.

In via istruttoria, il Comune di Modugno:

preso atto delle richieste formulate da controparte si oppone all’espletamento della prova per testi nonché alla CTU medico – legale, atteso che, come detto in narrativa, non vi è prova di alcun collegamento tra il danno lamentato e la presunta insidia, e chiede espletarsi CTU sullo stato dei luoghi.

Con espressa riserva di ulteriore produzione documentale dovesse ritenersi utile ai fini di causa.

Allegati:

- 1) documentazione fotografica della strada interessata

Modugno, 12 dicembre 2018

Avv. Cristina Carlucci